Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 73/2019

Pordenone, 10 luglio 2019

Ai gentili Clienti

Loro sedi

SEMPLIFICATA LA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

L'articolo 4-*bis* e i successivi articoli 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) così come convertito a opera della L. 58/2019, hanno introdotto notevoli novità in tema dichiarativo.

Procedendo con ordine e con riferimento all'articolo 4-*bis*, comma 1, del Decreto Crescita si introduce nell'articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973 il comma, 3-*bis*, con il quale si prevede che in sede di controlli formali delle dichiarazioni non si potrà più dar seguito alla richiesta di documenti relativi a informazioni già disponibili nell'Anagrafe tributaria o di dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che non abbiano a oggetto la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
Si tratta di una inversione di tendenza tenuto conto che a oggi era uso degli uffici chiedere al contribuente l'esibizione di documentazione e atti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Articolo 4-*bis*, comma 1 – richiesta documentazione

Viene meno la possibilità dell'A.F. di richiedere al contribuente documenti in suo possesso.

Contemporaneamente il medesimo comma 4-*bis*, comma 2, interviene anche sul termine di presentazione del modello dichiarativo la cui originaria scadenza di trasmissione, fatta eccezione per apposita deroga al 31 ottobre, valevole per il periodo di imposta 2016 e 2017, era il 30 settembre di ogni anno.
Per effetto delle modifiche qui in commento il nuovo termine da farsi valere dal periodo di imposta 2018 è il 30 novembre. Lo slittamento varrà per le dichiarazioni dei redditi Irpef, Ires e Irap.

Articolo 4-*bis*, comma 2 – scadenza invio modelli dichiarativi

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef, Ires e Irap diviene il 30 novembre di ciascun anno.

L'articolo 4-*ter* del Decreto Crescita, come convertito dalla L. 58/2019, prevede poi la facoltà per il contribuente/sostituto di imposta di conferire all'intermediario, diversamente da quanto accade ora, un

Studio Pacella Commercialisti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA.
01345130932***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***

incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del rilascio di un unico impegno a trasmettere telematicamente i citati modelli.
Tale impegno è conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

Articolo 4 *ter* – impegno alla trasmissione

Il contribuente/sostituto potrà rilasciare un unico impegno alla trasmissione – di durata triennale - per più dichiarazioni/comunicazioni.

L'articolo 4-*quater*, commi 1 e 2, interviene in merito alle metodologie di versamento di alcune tasse.
In particolare viene esteso, a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore della legge e comunque non prima del 1° gennaio 2020, l'utilizzo del modello F24 anche per il versamento delle:

- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede la sostituzione del bollettino postale con il modello F24 per alcuni enti pubblici, in riferimento all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef.
Infine il comma 4 dell'articolo 4-*quater* prevede il versamento cumulativo dell'addizionale comunale Irpef da parte dei sostituti d'imposta per tutti i Comuni di riferimento, ai fini applicativi occorrerà attendere il decreto attuativo da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 4-*quater* – modelli di versamento

Si estende l'utilizzo del modello F24 per alcune imposte/tasse.

L'articolo 4-*quinquies* del convertito decreto crescita, infine, introducendo il comma 4-*bis* nell'articolo 9-*bis* del D.L. 50/2017, prevede che i contribuenti non devono dichiarare nei nuovi modelli Isa dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con D.M..

Articolo 4-*quinquies* – modelli Isa

Nella compilazione degli Isa dovranno essere riportati solo dati non presenti in dichiarazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Pacella Commercialisti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA.
01345130932***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***